REGOLAMENTO CORSI DI FORMAZIONE NEL SETTORE EMERGENZA

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Premessa

- 1. Al fine di ottemperare ai propri compiti istituzionali, nell'ambito delle attività di emergenza, così come previsto dal proprio Statuto e disciplinato dal Regolamento per l'organizzazione delle attività di emergenza in vigore, l'Associazione Italiana della Croce Rossa, di seguito Croce Rossa Italiana o C.R.I., predispone i programmi formativi per i propri volontari e dipendenti impiegati sia con ruoli operativi, sia di coordinamento nelle attività di emergenza.
 - 2. I programmi formativi di cui al comma 1 sono suddivisi in cinque tipologie:
 - a) Operatore C.R.I. nel settore emergenza Livello Operativo
 - b) Coordinamento Locale delle attività del settore emergenza Primo Livello
 - c) Coordinamento Provinciale delle attività del settore emergenza Secondo Livello
 - d) Coordinamento Regionale delle attività del settore emergenza Terzo Livello
 - e) Corsi di specializzazione per operatori C.R.I. nel settore emergenza
- 3. I percorsi formativi di cui al presente regolamento sono rivolti ai volontari di tutte le Componenti C.R.I. e al personale dipendente della Croce Rossa Italiana.

CAPO II IL CORSO PER OPERATORE C.R.I. NEL SETTORE EMERGENZA LIVELLO OPERATIVO

Art. 2 - Contenuti ed organizzazione

- 1. Il corso per il conseguimento del titolo di 'Operatore C.R.I. nel Settore Emergenza' ha una durata minima di quattordici ore ed è svolto secondo il programma nazionale allegato OPEM-01.
- 2. Il corso per il conseguimento del titolo di 'Operatore C.R.I. nel Settore Emergenza' è organizzato, in linea generale, dal Comitato Locale C.R.I. su proposta del Delegato Locale C.R.I. per le attività di emergenza, almeno con cadenza annuale.
- 3. La partecipazione al corso può essere estesa ad altre Unità C.R.I., previa comunicazione al/ai Delegato/i C.R.I. per le attività di emergenza di livello superiore, territorialmente competente/i.
- 4. Il Corso è attivato con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato organizzatore. Con uno o più atti il Consiglio Direttivo definisce:
 - a) Il nominativo del direttore del corso, scelto tra coloro in possesso dei requisiti di cui al comma 5;
 - b) Il periodo di svolgimento del corso;
 - c) Il numero massimo di partecipanti ammessi, che non è comunque mai superiore a trenta unità;
 - d) Indicazioni di carattere amministrativo relativamente alla copertura degli oneri derivanti dall'organizzazione del corso e dalla partecipazione di figure specialistiche di docenza non presenti presso il Comitato;
 - e) La data di svolgimento della prova finale d'esame;
 - f) La Composizione della Commissione d'esame, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5.
- 5. Il Direttore del Corso è scelto tra i volontari e dipendenti C.R.I. in possesso di adeguate competenze nel campo delle attività di emergenza, così come definite dall'articolo 1, comma 1, del "Regolamento di Organizzazione delle Attività del Settore Emergenza della Croce Rossa Italiana" di cui all'ordinanza 387/2010, ed eventuali successive modifiche, preferibilmente scelto tra il personale in possesso del titolo di Istruttore C.R.I. di Protezione Civile o Emergency Manager.
- 6.Qualora ritenuto opportuno, con modalità analoghe a quanto previsto dal presente regolamento, il corso per il conseguimento del titolo di 'Operatore C.R.I. nel Settore Emergenza' può essere organizzato dal Comitato Provinciale C.R.I. o dal Comitato Regionale C.R.I. su proposta del rispettivo Delegato C.R.I. per le attività di emergenza.

Art. 3 - Condizioni di Ammissione

1. Possono accedere al percorso formativo coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Essere socio attivo in una delle Componenti volontaristiche della Croce Rossa Italiana avendone superato il relativo corso formativo di base, oppure prestare attività lavorativa presso la Croce Rossa Italiana;
- b) Non essere oggetto, nel periodo di svolgimento del percorso formativo, di provvedimento disciplinare definitivo di carattere sospensivo.
- 2. I requisiti di cui al comma 1, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di iscrizione e devono permanere per tutta la durata del percorso formativo, pena l'interruzione della frequenza delle lezioni e l'impossibilità di sostenere la prova finale di cui all'articolo 4.

Art. 4 - Prova finale d'esame

- 1. Per accedere all'esame finale l'aspirante deve aver frequentato almeno l'85% delle ore totali di lezione previste dal programma di cui all'allegato OPEM-01.
- 2. La prova d'esame finale consiste in una prova pratica stabilita dalla Commissione d'esame di cui al comma 5, atta ad accertare le competenze tecniche/manuali del candidato.
- 3. Relativamente alla prova pratica di cui al comma 2 la commissione esprime a proprio insindacabile giudizio un punteggio in decimi. La prova si considera superata con un punteggio uguale o superiore a sette decimi. La prova ha una durata massima di 90 minuti. Nel rispetto di tale limite massimo, la durata della prova è stabilita dalla Commissione d'esame di cui al comma 5 sulla base della tipologia di prova pratica da svolgere.
- 4. In caso di mancato superamento della prova il corso deve essere nuovamente frequentato nella sua totalità. Non è ammessa la sola ripetizione della prova d'esame.
 - 5. La Commissione d'esame è composta da:
 - a) Delegato C.R.I. per le attività di emergenza del Comitato C.R.I. organizzatore, con funzione di Presidente della Commissione;
 - b) Direttore del corso;
 - c) Un membro scelto tra i docenti del corso
- 6. Di tale esame è redatto un verbale come da allegato OPEM-02 e una scheda riepilogativa delle valutazioni come da allegato OPEM-03.
 - 7. Il giudizio della Commissione d'esame è insindacabile.
- 8. Il verbale e la scheda riepilogativa delle valutazioni di cui al comma 6, sottoscritti da tutti i componenti della Commissione d'esame sono redatti, di norma, in due originali. Un originale è conservato presso il Comitato C.R.I. organizzatore, il secondo originale è trasmesso al Delegato Provinciale C.R.I. per le attività di emergenza di riferimento. Qualora i partecipati al corso afferiscano a Unità C.R.I. differenti, è redatto e trasmesso un originale per ogni Delegato Locale e Provinciale C.R.I. per le attività di emergenza nella cui competenza territoriale rientrano i volontari e dipendenti che hanno frequentato il corso. Nel caso in cui il corso sia organizzato dal Comitato Provinciale o dal Comitato Regionale, copia del verbale d'esame e della scheda riepilogativa di cui al comma 6 sono trasmesse ad ogni Delegato Locale e Provinciale

C.R.I. per le attività di emergenza nella cui competenza territoriale rientrano i volontari e dipendenti che hanno frequentato il corso.

Art. 5 - Conseguimento del titolo

- 1. Al Volontario o Dipendente che supera con esito positivo la prova finale d'esame di cui all'articolo 4 è rilasciato dal Comitato Locale C.R.I. di appartenenza, un attestato conforme allegato OPEM-04 a firma del Delegato Locale C.R.I. per le attività di emergenza e del Presidente Locale, conseguendo così il titolo di Operatore C.R.I. nel Settore Emergenza.
- 2. L'attestato riporta un numero progressivo così composto: OPEM/Sigla provincia/Denominazione del Comitato Locale/5 cifre Progressivo (es. OPEM/MI/LAINATE/00001).

Art. 6 - Mantenimento del titolo

- 1. Il mantenimento del titolo è subordinato alla partecipazione con cadenza almeno annuale alle attività addestrative, di formazione, di aggiornamento o di emergenza organizzate/coordinate dai rispettivi Delegati C.R.I. per le attività di emergenza.
- 2. La perdita del titolo, che il Delegato Locale C.R.I. per le attività di emergenza provvederà contestualmente a notificare all'interessato, avviene al momento della cancellazione dall'Albo degli operatori C.R.I. nel settore emergenza di cui all'articolo 7. Il titolo può essere nuovamente conseguito solo previa frequentazione dell'intero percorso formativo per 'Operatore C.R.I. nel settore emergenza' e superamento della relativa prova d'esame, ferme restando le condizioni di ammissione previste dall'articolo 3.

Art. 7 - Albo degli operatori C.R.I. nel settore emergenza

- 1. Il Delegato Locale C.R.I. per le attività di emergenza provvede alla redazione e aggiornamento, senza soluzione di continuità, dell'Albo locale degli Operatori C.R.I. nel settore emergenza. L'Albo è trasmesso con cadenza annuale, entro il 31 dicembre al Delegato Provinciale C.R.I. per le attività di emergenza.
- 2. Nell'Albo locale degli Operatori C.R.I. nel settore emergenza è inserito e mantenuto il personale che rispetta il requisito di cui all'articolo 6.
- 3. Per la raccolta dei dati di cui al comma 1 i Delegati Locali C.R.I. per le attività di emergenza utilizzano la modulistica di cui all'allegato OPEM-05.

Art. 8 - Accesso ad altri percorsi formativi

1. Il possesso del titolo di 'Operatore C.R.I. nel Settore Emergenza' costituisce requisito essenziale per accedere alla procedura selettiva di ammissione dei partecipanti al corso per Istruttori C.R.I. di Protezione Civile. Tale requisito è da intendersi come integrazione a quanto già previsto dall'articolo 3 del Regolamento Istruttori C.R.I. di Protezione Civile di cui all'O.C. 280-10 del 3 giugno 2010.

2. Il possesso del titolo di 'Operatore C.R.I. nel Settore Emergenza' costituisce requisito essenziale per accedere ai percorsi di specializzazione di cui al capo V.

Art. 9 - Equipollenza titoli/attività

- 1. E possibile ottenere il titolo di 'Operatore C.R.I. nel Settore Emergenza' tramite istanza di riconoscimento dell'equipollenza con altri titoli già posseduti, nel rispetto delle indicazioni, prescrizioni e limitazioni contenute nell'allegato EQ-01.
- 2. L'istanza di riconoscimento del titolo è presentata al Delegato Locale per le attività di emergenza, il quale esprime, motivandolo, parere favorevole o contrario.
- 3. Nei casi previsti il Delegato Locale fornisce all'interessato, oltre al parere di cui al comma 2, tutte le informazioni utili al fine di permetterne la partecipazione alle lezioni caratterizzanti previste e/o alla prova finale d'esame prevista.
- 4. L'originale dell'istanza e il relativo parere sono mantenuti agli atti dal Delegato Locale C.R.I. per le attività di emergenza; una copia è, invece, trasmessa al Delegato Provinciale C.R.I. per le attività di emergenza competente.
- 5. I titoli conseguiti per equipollenza sono comunque soggetti alle prescrizioni per il mantenimento della specializzazione stessa, previste dal presente regolamento.

CAPO III IL CORSO IN COORDINAMENTO LOCALE DELLE ATTIVITA' DEL SETTORE EMERGENZA PRIMO LIVELLO

Art. 10 - Contenuti ed organizzazione

- 1. Il corso per il conseguimento della specializzazione in 'Coordinamento locale delle attività del settore emergenza' ha una durata di ventiquattro ore ed è svolto secondo il programma nazionale allegato CLE-01.
- 2. Il corso per il conseguimento della specializzazione in 'Coordinamento locale delle attività del settore emergenza' è organizzato, in linea generale, dal Comitato Provinciale C.R.I. su proposta del Delegato Provinciale C.R.I. per le attività di emergenza, con cadenza almeno annuale.
- 3. La partecipazione al corso può essere estesa ad altri Comitati Provinciali C.R.I., previa autorizzazione da parte del/dei Delegato/i C.R.I. per le attività di emergenza di livello superiore, territorialmente competente/i.
- 4. Il Corso è attivato con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato organizzatore. Con uno o più atti il Consiglio Direttivo definisce:
 - a) Il nominativo del direttore del corso, scelto tra coloro in possesso dei requisiti di cui al comma 5;
 - b) Il periodo di svolgimento del corso;
 - c) Il numero massimo di partecipanti ammessi, che non è comunque mai superiore a venticinque unità;
 - d) Indicazioni di carattere amministrativo relativamente alla copertura degli oneri derivanti dall'organizzazione del corso e dalla partecipazione di figure specialistiche di docenza non presenti presso il Comitato
 - e) La data di svolgimento della prova finale d'esame;
 - f) La Composizione della Commissione d'esame, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12, comma 6.
- 5. Il Direttore del Corso è scelto tra i volontari e dipendenti C.R.I. in possesso di adeguate competenze nel campo delle attività di emergenza, così come definite dall'articolo 1 comma 1 del "Regolamento di Organizzazione delle Attività del Settore Emergenza della Croce Rossa Italiana" di cui all'ordinanza 387/2010, ed eventuali successive modifiche, preferibilmente scelto tra il personale in possesso del titolo di Istruttore C.R.I. di Protezione Civile o Emergency Manager.
- 6. Qualora ritenuto opportuno, con modalità analoghe a quanto previsto dal presente regolamento, il corso per il conseguimento della specializzazione in 'Coordinamento locale delle attività del settore emergenza' può essere organizzato dal Comitato Regionale C.R.I. o dal Comitato Centrale C.R.I., su proposta del rispettivo Delegato C.R.I. per le attività di emergenza.

Art. 11 - Condizioni di Ammissione

- 1. Possono accedere al percorso formativo coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Essere socio attivo in una delle Componenti volontaristiche della Croce Rossa Italiana avendone superato il relativo corso formativo di base, oppure prestare attività lavorativa presso la Croce Rossa Italiana;
 - b) Essere in possesso del titolo di Operatore C.R.I. nel settore emergenza, conseguito da almeno dodici mesi;
 - c) Non essere oggetto, nel periodo di svolgimento del percorso formativo, di provvedimento disciplinare definitivo di carattere sospensivo.
- 2. I requisiti di cui al comma 1, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di iscrizione e devono permanere per tutta la durata del percorso formativo, pena l'interruzione della frequenza delle lezioni e l'impossibilità di sostenere la prova finale di cui all'articolo 12.

Art. 12 - Prova finale d'esame

- 1. Per accedere all'esame finale l'aspirante deve aver frequentato almeno l'85% delle ore totali di lezione previste dal programma, di cui all'allegato CLE-01.
 - 2. La prova d'esame finale è così composta:
 - a) Da una prova teorica, consistente nella compilazione di un questionario di 40 domande a risposta multipla e/o aperta.
 - b) Da una prova pratica, stabilita dalla Commissione d'esame di cui al comma 6, atta ad accertare la sussistenza nel candidato di capacità di coordinamento delle attività di emergenza.
- 3. Il questionario di cui al comma 2, lettera a) è redatto dalla Commissione d'esame sulla base di un criterio di suddivisione delle domande per argomento, proporzionale alle lezioni svolte e previste dal programma. Ogni risposta corretta assegna 1 punto; ogni risposta parzialmente corretta ½ punto; ogni risposta errata assegna 0 punti. La prova si considera superata al raggiungimento di un punteggio pari o superiore a 30. La prova ha una durata massima di 40 minuti.
- 4. Relativamente alla prova pratica di cui al comma 2, lettera b) la commissione esprime a proprio insindacabile giudizio un punteggio in trentesimi utilizzando il modello di griglia di valutazione di cui all'allegato CLE-02. La griglia di valutazione è oggetto di revisione e adattamento da parte della Commissione d'esame, sulla base della tipologia e struttura della prova pratica stabilita dalla Commissione stessa. La prova si considera superata con un punteggio uguale o superiore a 23/30. La prova ha una durata indicativa di 60 minuti. Fermo restando tale indicazione, la durata della prova è stabilita dalla Commissione d'esame di cui al comma 6 sulla base della tipologia di prova pratica da svolgere.
- 5. In caso di mancato superamento di una delle due prove il corso deve essere nuovamente frequentato nella sua totalità. Non è ammessa la sola ripetizione della prova d'esame.

- 6. La Commissione d'esame è composta da:
 - a) Delegato C.R.I. per le attività di emergenza, del Comitato C.R.I. organizzatore, con funzione di Presidente della Commissione;
 - b) Direttore del corso;
 - c) Un membro scelto tra i docenti del corso
- 7. Di tale esame è redatto un verbale come da allegato CLE-03 e una scheda riepilogativa delle valutazioni come da allegato CLE-04.
 - 8. Il giudizio della Commissione d'esame è insindacabile.
- 9. Il verbale e la scheda riepilogativa delle valutazioni di cui al comma 7, sottoscritti da tutti i componenti della Commissione d'esame sono redatti in due originali. Un originale è conservato agli atti dal Comitato C.R.I. organizzatore; il secondo originale è trasmesso al Delegato Regionale C.R.I. per le attività di emergenza. Qualora i partecipati al corso afferiscano a Comitati Provinciali C.R.I. differenti è redatto e trasmesso un originale per ogni Delegato Provinciale C.R.I. per le attività di emergenza nella cui competenza territoriale rientrano i volontari e dipendenti che hanno frequentato il corso. Nel caso in cui il corso sia organizzato dal Comitato Regionale o dal Comitato Centrale, copia del verbale d'esame e della scheda riepilogativa di cui al comma 7 sono trasmesse ad ogni Delegato Provinciale C.R.I. per le attività di emergenza nella cui competenza territoriale rientrano i volontari e dipendenti che hanno frequentato il corso.

Art. 13 - Conseguimento della specializzazione

1. Al Volontario o Dipendente che supera con esito positivo la prova finale d'esame di cui all'articolo 12 è rilasciato dal Comitato Provinciale C.R.I. di appartenenza, un attestato conforme allegato CLE-05 a firma del Delegato Provinciale C.R.I. per le attività di emergenza e del Presidente Provinciale. L'attestato riporta un numero progressivo identificativo così composto: CLE/2lettere Sigla provincia/5 cifre progressivo (es. CLE/TO/00001). Egli consegue così la specializzazione in 'Coordinamento Locale delle Attività del Settore Emergenza' ed è contemporaneamente iscritto nell'Albo del personale specializzato in coordinamento locale delle attività di emergenza di cui all'articolo 15.

Art. 14 - Mantenimento della specializzazione

- 1. Il mantenimento della specializzazione è subordinato alla partecipazione almeno con cadenza annuale alle attività di addestramento, di formazione, di aggiornamento o di emergenza organizzate/coordinate dal rispettivo Delegato Provinciale C.R.I. per le attività di emergenza.
- 2. La perdita della specializzazione, che il Delegato Provinciale C.R.I. per le attività di emergenza provvederà contestualmente a notificare all'interessato, avviene al momento della cancellazione dall'Albo del personale specializzato in coordinamento locale delle attività di emergenza di cui all'articolo 15. La specializzazione può essere nuovamente conseguita solo previa frequentazione dell'intero percorso formativo in 'Coordinamento locale delle attività del settore emergenza' e superamento della

relativa prova d'esame, ferme restando le condizioni di ammissione previste dall'articolo 11.

Art. 15 - Albo del personale specializzato in coordinamento locale delle attività del settore emergenza

- 1. Il Delegato provinciale C.R.I. per le Attività di Emergenza provvede alla redazione e aggiornamento, senza soluzione di continuità, dell'Albo provinciale del personale specializzato in 'Coordinamento locale delle attività del settore emergenza'. L'Albo è trasmesso con cadenza annuale, entro il 31 dicembre al Delegato Regionale C.R.I. per le attività di emergenza, al Delegato Nazionale C.R.I. per le attività di emergenza ed alla Sala Operativa Nazionale C.R.I.
- 2. Nell'Albo provinciale del personale specializzato in coordinamento locale delle attività del settore emergenza è inserito e mantenuto il personale che rispetta il requisito di cui all'articolo 14.
- 2. Per la raccolta dei dati di cui al comma 1 i Delegati Provinciali C.R.I. per le Attività di Emergenza utilizzano la modulistica di cui all'allegato CLE-06.

Art. 16 - Nomine e designazioni

- 1. Il possesso della specializzazione in 'Coordinamento locale delle attività del settore emergenza' oppure il possesso del titolo di Emergency Manager costituisce requisito essenziale per la nomina a Delegato Locale C.R.I. per le attività di emergenza, nonché per la designazione a rappresentante C.R.I. presso il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) o altra struttura operativa e di coordinamento istituita a livello locale.
- 2. Le nomine e designazioni di cui al comma 1 sono svolte nel rispetto delle modalità e procedure previste dall'articolo 3 e dall'articolo 11, comma 4, lettera c) del "Regolamento di organizzazione delle attività del settore emergenza della Croce Rossa Italiana" approvato con Ordinanza Commissariale 387/10 del 22 luglio 2010 e successive modifiche.

Art. 17 - Equipollenza titoli/attività

- 1. E possibile ottenere la specializzazione in 'Coordinamento locale delle attività del settore emergenza' tramite istanza di riconoscimento dell'equipollenza con altri titoli già posseduti, nel rispetto delle indicazioni, prescrizioni e limitazioni contenute nell'allegato EQ-01.
- 2. L'istanza di riconoscimento della specializzazione è presentata al Delegato Provinciale C.R.I. per le attività di emergenza, il quale esprime, motivandolo, parere favorevole o contrario.
- 3. Nei casi previsti il Delegato Provinciale fornisce all'interessato, oltre al parere di cui al comma 2, tutte le informazioni utili al fine di permetterne la partecipazione alle lezioni caratterizzanti previste e/o alla prova finale d'esame prevista.

- 4. L'originale dell'istanza e relativo parere sono mantenuti agli atti dal Delegato Provinciale C.R.I. per le attività di emergenza; una copia è, invece, trasmessa al Delegato Regionale C.R.I. per le attività di emergenza competente.
- 5. Le specializzazioni conseguite per equipollenza sono comunque soggette alle prescrizioni per il mantenimento della specializzazione stessa previste dal presente regolamento.

CAPO IV IL CORSO IN COORDINAMENTO PROVINCIALE DELLE ATTIVITA' DEL SETTORE EMERGENZA SECONDO LIVELLO

Art. 18 - Contenuti ed organizzazione

- 1. Il corso per il conseguimento della specializzazione in 'Coordinamento Provinciale delle attività del settore emergenza' ha una durata di quattordici ore ed è svolto secondo il programma nazionale allegato CPE-01.
- 2. Il corso per il conseguimento della specializzazione in 'Coordinamento provinciale delle attività del settore emergenza' è organizzato, in linea generale, dal Comitato Regionale C.R.I. su proposta del Delegato Regionale C.R.I. per le attività di emergenza, con cadenza annuale.
- 3. La partecipazione al corso può essere estesa ad altri Comitati Regionali C.R.I., previa autorizzazione da parte del Delegato Nazionale C.R.I. per le attività di emergenza.
- 4. Il Corso è attivato con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato organizzatore. Con uno o più atti il Consiglio Direttivo definisce:
 - a) Il nominativo del direttore del corso, scelto tra coloro in possesso dei requisiti di cui al comma 5;
 - b) Il periodo di svolgimento del corso;
 - c) Il numero massimo di partecipanti ammessi, che non è comunque mai superiore a venti unità;
 - d) Indicazioni di carattere amministrativo relativamente alla copertura degli oneri derivanti dall'organizzazione del corso e dalla partecipazione di figure specialistiche di docenza non presenti presso il Comitato;
 - e) La data di svolgimento della prova finale d'esame;
 - f) La Composizione della Commissione d'esame, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20, comma 6.
- 5. Il Direttore del Corso è scelto tra i volontari e dipendenti C.R.I. in possesso di adeguate competenze nel campo delle attività di emergenza, così come definite dall'articolo 1 comma 1 del "Regolamento di Organizzazione delle Attività del Settore Emergenza della Croce Rossa Italiana" di cui all'ordinanza 387/2010, ed eventuali successive modifiche, scelto tra il personale in possesso del titolo di Istruttore C.R.I. di Protezione Civile o Emergency Manager.
- 6. Qualora ritenuto opportuno, con modalità analoghe a quanto previsto dal presente regolamento, il corso per il conseguimento della specializzazione in 'Coordinamento provinciale delle attività del settore emergenza' può essere organizzato dal Comitato Centrale C.R.I. su proposta del Delegato Nazionale C.R.I. per le attività di emergenza.

Art. 19 - Condizioni di Ammissione

- 1. Possono accedere al percorso formativo coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Essere socio attivo in una delle Componenti volontaristiche della Croce Rossa Italiana avendone superato il relativo corso formativo di base, oppure prestare attività lavorativa presso la Croce Rossa Italiana;
 - b) Aver conseguito la specializzazione in coordinamento locale delle attività del settore emergenza da almeno sei mesi;
 - c) Non essere oggetto, nel periodo di svolgimento del percorso formativo, di provvedimento disciplinare definitivo di carattere sospensivo.
- 2. I requisiti di cui al comma 1, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di iscrizione e devono permanere per tutta la durata del percorso formativo, pena l'interruzione della frequenza delle lezioni e l'impossibilità di sostenere la prova finale di cui all'articolo 20.

Art. 20 - Prova finale d'esame

- 1. Per accedere all'esame finale l'aspirante deve aver frequentato almeno l'85% delle ore totali di lezione previste dal programma, di cui all'allegato CPE-01.
 - 2. La prova d'esame finale è così composta:
 - a) Da una prova teorica, consistente nella stesura e discussione di un progetto di ricerca, in forma di tesina scritta, redatta secondo le indicazioni di cui al comma 3;
 - b) Da una prova pratica, stabilita dalla Commissione d'esame di cui al comma 6, atta ad accertare la sussistenza nel candidato di capacità di coordinamento delle attività di emergenza.
- 3. La tesina scritta di cui al comma 2, lettera a) è elaborata secondo le indicazioni contenute nell'allegato CPE-02. L'argomento della tesina scritta è assegnato dalla Commissione d'esame almeno 15 giorni prima della data prevista per la discussione, scegliendo, a discrezione della Commissione, tra gli argomenti trattati durante il corso. La Commissione d'esame esprime in fase di discussione della tesina un punteggio in trentesimi utilizzando gli elementi valutativi e i punteggi contenuti nella griglia di valutazione di cui all'allegato CPE-03. La prova si considera superata con un punteggio uguale o superiore a 23/30. La discussione della tesina ha una durata massima di 20 minuti.
- 4. Relativamente alla prova pratica di cui al comma 2, lettera b) la commissione esprime a proprio insindacabile giudizio un punteggio in trentesimi utilizzando il modello di griglia di valutazione di cui all'allegato CPE-04. La griglia di valutazione è oggetto di revisione e adattamento da parte della Commissione d'esame, sulla base della tipologia e struttura della prova pratica stabilita dalla Commissione stessa. La prova si considera superata con un punteggio uguale o superiore a 23/30. La prova ha una durata indicativa di 60 minuti. Fermo restando tale indicazione, la durata della prova è stabilita dalla Commissione d'esame di cui al comma 6 sulla base della tipologia di prova pratica da svolgere.

- 5. In caso di mancato superamento di una delle due prove il corso deve essere nuovamente frequentato nella sua totalità. Non è ammessa la sola ripetizione della prova d'esame.
 - 6. La Commissione d'esame è composta da:
 - a) Delegato C.R.I. per le attività di emergenza del Comitato C.R.I. organizzatore, con funzione di Presidente della Commissione;
 - b) Direttore del corso;
 - c) Un membro scelto tra i docenti del corso
- 7. Di tale esame è redatto un verbale come da allegato CPE-05 e una scheda riepilogativa delle valutazioni come da allegato CPE-06.
 - 8. Il giudizio della Commissione d'esame è insindacabile.
- 9. Il verbale e la scheda riepilogativa delle valutazioni di cui al comma 7, sottoscritti da tutti i componenti della Commissione d'esame sono redatti in due originali. Un originale è conservato agli atti dal Comitato Regionale C.R.I. organizzatore, il secondo originale è trasmesso al Delegato Nazionale C.R.I. per le attività di emergenza. Qualora i partecipati al corso afferiscano a Comitati Regionali C.R.I. differenti, è redatto e trasmesso un originale per ogni Delegato Regionale C.R.I. per le attività di emergenza nella cui competenza territoriale rientrano i volontari e dipendenti che hanno frequentato il corso. Nel caso in cui il corso sia organizzato dal Comitato Centrale, copia del verbale d'esame e della scheda riepilogativa di cui al comma 7 sono trasmesse ad ogni Delegato Regionale C.R.I. per le attività di emergenza nella cui competenza territoriale rientrano i volontari e dipendenti che hanno frequentato il corso.

Art. 21 - Conseguimento del titolo

- 1. Al Volontario o Dipendente che supera con esito positivo la prova finale d'esame di cui all'articolo 20 è rilasciato dal Comitato Regionale C.R.I. di appartenenza, un attestato conforme allegato CPE-07 a firma del Delegato Regionale C.R.I. per le attività di emergenza e del Presidente Regionale. L'attestato riporta un numero progressivo identificativo così composto: CPE/3 lettere identificativo regione o provincia autonoma/5 cifre progressivo (es. CPE/LAZ/00001). Il candidato consegue così la specializzazione in 'Coordinamento Provinciale delle Attività del Settore Emergenza' ed è contemporaneamente iscritto nell'Albo del personale specializzato in coordinamento provinciale delle attività di emergenza di cui all'articolo 23.
- 2. Gli identificativi delle regioni e province autonome da utilizzare per gli attestati sono riportati nell'allegato CPE-08.

Art. 22 - Mantenimento del titolo

1. Il mantenimento del titolo è subordinato alla partecipazione almeno con cadenza annuale alle attività di addestramento, di formazione, di aggiornamento o di emergenza organizzate/coordinate dal rispettivo Delegato Regionale C.R.I. per le attività di emergenza.

2. La perdita della specializzazione, che il Delegato Regionale C.R.I. per le attività di emergenza provvederà contestualmente a notificare all'interessato, avviene al momento della cancellazione dall'Albo del personale specializzato in coordinamento provinciale delle attività di emergenza di cui all'articolo 23. La specializzazione può essere nuovamente conseguita solo previa frequentazione dell'intero percorso formativo in 'coordinamento provinciale delle attività del settore emergenza' e superamento della relativa prova d'esame, ferme restando le condizioni di ammissione previste dall'articolo 19.

Art. 23 - Albo del personale specializzato in coordinamento provinciale delle attività del settore emergenza

- 1. Il Delegato Regionale C.R.I. per le attività di emergenza provvede alla redazione e aggiornamento, senza soluzione di continuità, dell'Albo regionale del personale specializzato in coordinamento provinciale delle attività del settore emergenza. L'Albo è trasmesso con cadenza annuale, entro il 31 dicembre al Delegato Nazionale C.R.I. per le attività di emergenza ed alla Sala Operativa Nazionale.
- 2. Nell'Albo regionale del personale specializzato in coordinamento provinciale delle attività del settore emergenza è inserito e mantenuto il personale che rispetta il requisito di cui all'articolo 22.
- 3. Per la raccolta dei dati di cui al comma 1 i Delegati Regionali C.R.I. per le attività di emergenza utilizzano la modulistica di cui all'allegato CPE-09.

Art. 24 - Nomine e designazioni

- 1. Il possesso della specializzazione in 'Coordinamento provinciale delle attività del settore emergenza' oppure il possesso del titolo di Emergency Manager costituisce requisito essenziale per la nomina a Delegato Provinciale C.R.I. per le attività di emergenza, nonché per la designazione a rappresentante C.R.I. presso il Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.), presso la Sala Operativa provinciale unica ed integrata, presso il Centro Operativo Misto (C.O.M.), presso il Centro Operativo Intercomunale (C.O.I.) o altra struttura operativa e di coordinamento istituita a livello provinciale o intercomunale.
- 2. Le nomine e designazioni di cui al comma 1 sono svolte nel rispetto delle modalità e procedure previste dall'articolo 3 e dall'articolo 11, comma 4, lettera b) del "Regolamento di organizzazione delle attività del settore emergenza della Croce Rossa Italiana" approvato con Ordinanza Commissariale 387/10 del 22 luglio 2010 ed eventuali successive modifiche.

Art. 25 - Equipollenza titoli/attività

1. E possibile ottenere la specializzazione in 'Coordinamento provinciale delle attività del settore emergenza' tramite istanza di riconoscimento dell'equipollenza con altri titoli già posseduti, nel rispetto delle indicazioni, prescrizioni e limitazioni contenute nell'allegato EQ-01.

- 2. L'istanza di riconoscimento della specializzazione è presentata al Delegato Regionale C.R.I. per le attività di emergenza, il quale esprime, motivandolo, parere favorevole o contrario.
- 3. Nei casi previsti il Delegato regionale fornisce all'interessato, oltre al parere di cui al comma 2, tutte le informazioni utili al fine di permetterne la partecipazione alle lezioni caratterizzanti previste e/o alla prova finale d'esame prevista.
- 4. L'originale dell'istanza e relativo parere sono mantenuti agli atti dal Delegato Regionale C.R.I. per le attività di emergenza; una copia è, invece, trasmessa al Delegato Nazionale C.R.I. per le attività di emergenza.
- 5. Le specializzazioni conseguite per equipollenza sono comunque soggette alle prescrizioni per il mantenimento della specializzazione stessa previste dal presente regolamento.

CAPO IV IL CORSO IN COORDINAMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITA' DEL SETTORE EMERGENZA TERZO LIVELLO

Art. 26 - Contenuti ed organizzazione

- 1. Il corso per il conseguimento della specializzazione in 'Coordinamento regionale delle attività del settore emergenza' ha una durata di quattordici ore ed è svolto secondo il programma nazionale allegato CRE-01.
- 2. Il corso per il conseguimento della specializzazione in 'Coordinamento regionale delle attività del settore emergenza' è organizzato, con cadenza annuale, dal Comitato Centrale C.R.I. su proposta del Delegato Nazionale C.R.I. per le attività di emergenza.
- 3. Il Corso è attivato con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato Centrale. Con uno o più atti il Consiglio Direttivo definisce:
 - a) Il nominativo del direttore del corso, scelto tra coloro in possesso dei requisiti di cui al comma 4;
 - b) Il periodo di svolgimento del corso;
 - c) Il numero massimo di partecipanti ammessi, che non sarà comunque mai superiore a venti unità;
 - d) Indicazioni di carattere amministrativo relativamente alla copertura degli oneri derivanti dall'organizzazione del corso e dalla partecipazione di figure specialistiche di docenza non presenti presso l'Associazione;
 - e) La data di svolgimento della prova finale d'esame;
 - f) La Composizione della Commissione d'esame, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 28, comma 6.
- 4. Il Direttore del Corso è scelto tra i volontari e dipendenti C.R.I. in possesso di adeguate competenze nel campo delle attività di emergenza, così come definite dall'articolo 1 comma 1 del "Regolamento di Organizzazione delle Attività del Settore Emergenza della Croce Rossa Italiana" di cui all'ordinanza 387/2010, ed eventuali successive modifiche, scelto tra il personale in possesso del titolo di Emergency Manager.

Art. 27 - Condizioni di Ammissione

- 1. Possono accedere al percorso formativo coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Essere socio attivo in una delle Componenti volontaristiche della Croce Rossa Italiana avendone superato il relativo corso formativo di base, oppure prestare attività lavorativa presso la Croce Rossa Italiana;

- b) Aver conseguito la specializzazione in coordinamento provinciale delle attività del settore emergenza da almeno sei mesi.
- c) Non essere oggetto, nel periodo di svolgimento del percorso formativo, di provvedimento disciplinare definitivo di carattere sospensivo.
- 2. I requisiti di cui al comma 1, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di iscrizione e devono permanere per tutta la durata del percorso formativo, pena l'interruzione della frequenza delle lezioni e l'impossibilità di sostenere la prova finale di cui all'articolo 28.

Art. 28 - Prova finale d'esame

- 1. Per accedere all'esame finale l'aspirante deve aver frequentato almeno l'85% delle ore totali di lezione previste dal programma, di cui all'allegato CRE-01.
 - 2. La prova d'esame finale è così composta:
 - a) Da una prova teorica, consistente nella stesura e discussione di una tesina scritta;
 - b) Da una prova pratica, stabilita dalla Commissione d'esame di cui al comma 6, atta ad accertare la sussistenza nel candidato di capacità di coordinamento delle attività di emergenza.
- 3. La tesina scritta di cui al comma 2, lettera a) è elaborata secondo le indicazioni contenute nell'allegato CRE-02. L'argomento della tesina scritta è assegnato dalla Commissione d'esame almeno 15 giorni prima della data prevista per la discussione, scegliendo, a discrezione della Commissione, tra gli argomenti trattati durante il corso. La Commissione d'esame esprime in fase di discussione della tesina un punteggio in trentesimi utilizzando gli elementi valutativi e i punteggi contenuti nella griglia di valutazione di cui all'allegato CRE-03. La prova si considera superata con un punteggio uguale o superiore a 23/30. La discussione della tesina ha una durata massima di 20 minuti.
- 4. Relativamente alla prova pratica di cui al comma 2, lettera b) la commissione esprime a proprio insindacabile giudizio un punteggio in trentesimi utilizzando il modello di griglia di valutazione di cui all'allegato CRE-04. La griglia di valutazione è oggetto di revisione e adattamento da parte della Commissione d'esame, sulla base della tipologia e struttura della prova pratica stabilita dalla Commissione stessa. La prova si considera superata con un punteggio uguale o superiore a 23/30. La prova ha una durata indicativa di 60 minuti. Fermo restando tale indicazione, la durata della prova è stabilita dalla Commissione d'esame di cui al comma 6 sulla base della tipologia di prova pratica da svolgere.
- 5. In caso di mancato superamento di una delle due prove il corso deve essere nuovamente frequentato nella sua totalità. Non è ammessa la sola ripetizione della prova d'esame.
 - 6. La Commissione d'esame è composta da:
 - a) Delegato Nazionale C.R.I. per le attività di emergenza, con funzione di Presidente della Commissione;
 - b) Direttore del corso;

- c) Un membro scelto tra i docenti del corso
- 7. Di tale esame è redatto un verbale come da allegato CRE-05 e una scheda riepilogativa delle valutazioni come da allegato CRE-06.
 - 8. Il giudizio della Commissione d'esame è insindacabile.
- 9. Il verbale e la scheda riepilogativa delle valutazioni di cui al comma 7, sottoscritti da tutti i componenti della Commissione d'esame sono redatti in un originale, conservato agli atti dal Delegato Nazionale C.R.I. per le attività di emergenza.

Art. 29 - Conseguimento del titolo

1. Al Volontario o Dipendente che supera con esito positivo la prova finale d'esame di cui all'articolo 28 è rilasciato dal Comitato Centrale C.R.I., un attestato conforme allegato CRE-07 a firma del Delegato Nazionale C.R.I. per le attività di emergenza e del Presidente Nazionale. L'attestato riporta un numero progressivo identificativo così composto: CRE/2 lettere Comitato Centrale (CC)/5 cifre progressivo (es. CRE/CC/00001). Egli consegue così la specializzazione in 'Coordinamento Regionale delle Attività del Settore Emergenza' ed è contemporaneamente iscritto nell'Albo del personale specializzato in coordinamento regionale delle attività di emergenza di cui all'articolo 31.

Art. 30 - Mantenimento del titolo

- 1. Il mantenimento del titolo è subordinato alla partecipazione almeno con cadenza annuale alle attività di addestramento, di formazione, di aggiornamento o di emergenza organizzate/coordinate dal Delegato Nazionale C.R.I. per le attività di emergenza.
- 2. La perdita della specializzazione, che il Delegato Nazionale C.R.I. per le attività di emergenza provvederà contestualmente a notificare all'interessato, avviene al momento della cancellazione dall'Albo del personale specializzato in coordinamento regionale delle attività di emergenza di cui all'articolo 31. La specializzazione può essere nuovamente conseguita solo previa frequentazione dell'intero percorso formativo in 'Coordinamento regionale delle attività del settore emergenza' e superamento della relativa prova d'esame, ferme restando le condizioni di ammissione previste dall'articolo 27.

Art. 31 - Albo del personale specializzato in coordinamento regionale delle attività del settore emergenza

1. Il Delegato Nazionale C.R.I. per le Attività di Emergenza provvede alla redazione e aggiornamento, senza soluzione di continuità, dell'Albo nazionale del personale specializzato in coordinamento regionale delle attività del settore emergenza. L'Albo è trasmesso con cadenza annuale, entro il 31 dicembre alla Sala Operativa Nazionale.

- 2. Nell'Albo nazionale del personale specializzato in coordinamento regionale delle attività del settore emergenza è inserito e mantenuto il personale che rispetta il requisito di cui all'articolo 30.
- 3. Per la raccolta dei dati di cui al comma 1 il Delegato Nazionale C.R.I. per le Attività di Emergenza utilizza la modulistica di cui all'allegato CRE-08.

Art. 32 - Nomine e designazioni

- 1. Il possesso della specializzazione in 'Coordinamento regionale delle attività del settore emergenza' oppure il possesso del titolo di Emergency Manager costituisce requisito essenziale per la nomina a Delegato Regionale C.R.I. per le attività di emergenza, nonché per la designazione a rappresentante C.R.I. presso l'Unità di Crisi dell'Ente Regione, presso la Sala Operativa Regionale dell'Ente Regione o altra struttura operativa e di coordinamento istituita a livello regionale.
- 2. Le nomine e designazioni di cui al comma 1 sono svolte nel rispetto delle modalità e procedure previste dall'articolo 3 e dall'articolo 11, comma 4, lettera a) del "Regolamento di organizzazione delle attività del settore emergenza della Croce Rossa Italiana" approvato con Ordinanza Commissariale 387/10 del 22 luglio 2010 ed eventuali successive modifiche.

Art. 33 - Equipollenza titoli/attività

- 1. E possibile ottenere la specializzazione in 'Coordinamento regionale delle attività del settore emergenza' tramite istanza di riconoscimento dell'equipollenza con altri titoli già posseduti, nel rispetto delle indicazioni, prescrizioni e limitazioni contenute nell'allegato EQ-01.
- 2. L'istanza di riconoscimento della specializzazione è presentata al Delegato Nazionale C.R.I. per le attività di emergenza, il quale esprime, motivandolo, parere favorevole o contrario.
- 3. Nei casi previsti il Delegato Nazionale fornisce all'interessato, oltre al parere di cui al comma 2, tutte le informazioni utili al fine di permetterne la partecipazione alle lezioni caratterizzanti previste e/o alla prova finale d'esame prevista.
- 4. L'originale dell'istanza e relativo parere sono mantenuti agli atti dal Delegato Nazionale C.R.I. per le attività di emergenza.
- 5. Le specializzazioni conseguite per equipollenza sono comunque soggette alle prescrizioni per il mantenimento della specializzazione stessa previste dal presente regolamento.

CAPO V ALTRI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER OPERATORI C.R.I. NEL SETTORE EMERGENZA

Art. 34 - Contenuti ed organizzazione

- 1. I corsi di specializzazione per operatori C.R.I. nel settore emergenza sono organizzati dai Comitati Provinciali e Regionali C.R.I. e dal Comitato Centrale C.R.I., su proposta dei rispettivi Delegati C.R.I. per le attività di emergenza. I corsi di specializzazione disciplinati dal presente capo sono:
 - a) Operatore di Sala Operativa C.R.I.
 - b) Cartografia, orientamento, sistemi GPS
 - c) Camp management
 - d) Addetto alla Ristorazione in emergenza
 - e) Amministrazione e di segreteria
 - f) Logistica
 - g) Guida e uso di mezzi speciali in dotazione C.R.I.: mezzi fuoristrada e mezzi dotati di verricello
 - h) Il censimento delle esigenze della popolazione in emergenza
- 2. I programmi dei corsi di specializzazione di cui al comma 1 ed i relativi aspetti organizzativi, sono proposti al Consiglio Direttivo dell'Unità C.R.I. organizzatrice dal rispettivo Delegato C.R.I. per le attività di emergenza, fermo restando le indicazioni contenute nelle linee guida contenute nei seguenti allegati:

a)	Operatore di Sala Operativa C.R.I.	CSP-A
b)	Cartografia, orientamento, sistemi GPS	CSP-B
c)	Camp management	CSP-C
d)	Addetto alla Ristorazione in emergenza	CSP-D
e)	Amministrazione e segreteria	CSP-E
f)	Logistica	CSP-F
g)	Guida e uso di mezzi speciali in dotazione C.R.I.: mezzi fuoristrada e mezzi dotati di verricello	CSP-G
h)	Il censimento delle esigenze della popolazione in emergenza	CSP-H

- 3. La partecipazione al corso può essere estesa ad altre Unità C.R.I., previa comunicazione al/ai Delegato/i C.R.I. per le attività di emergenza di livello superiore, territorialmente competente/i.
- 4. Il Corso di specializzazione è attivato con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato organizzatore. Con uno o più atti il Consiglio Direttivo definisce:
 - a) Il corso attivato ed il programma di dettaglio, su proposta del rispettivo Delegato C.R.I. per le attività di emergenza, come previsto dal comma 2;

- b) Il nominativo del direttore del corso, scelto tra coloro in possesso dei requisiti di cui al comma 5;
- c) Il periodo di svolgimento del corso;
- d) Il numero massimo di partecipanti ammessi;
- e) Indicazioni di carattere amministrativo relativamente alla copertura degli oneri derivanti dall'organizzazione del corso e dalla partecipazione di figure specialistiche di docenza non presenti presso l'Associazione;
- f) La data di svolgimento della prova finale d'apprendimento;
- g) La Composizione della Commissione d'esame, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 36, comma 3.
- 5. Il Direttore del Corso è scelto tra i volontari e dipendenti C.R.I. in possesso di adeguate competenze nel campo specifico cui il corso di specializzazione si riferisce.
- 6. Dell'attivazione del corso di specializzazione ne è data comunicazione a titolo informativo al Delegato C.R.I. per le attività di emergenza di livello superiore.
- 7. Qualora ritenuto opportuno, in ragione dell'estensione territoriale dell'Unità o delle attività svolte territorialmente, con modalità analoghe a quanto previsto dal presente capo, i corsi di specializzazione possono essere organizzato dal Comitato Locale C.R.I., su proposta del rispettivo Delegato C.R.I. per le attività di emergenza, previa delega da parte del Delegato Provinciale C.R.I. per le attività di emergenza di riferimento.

Art. 35 - Condizioni di Ammissione

- 1. Possono accedere al percorso formativo coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Essere socio attivo in una delle Componenti volontaristiche della Croce Rossa Italiana avendone superato il relativo corso formativo di base, oppure prestare attività lavorativa presso la Croce Rossa Italiana;
 - b) Aver conseguito il titolo di operatore C.R.I. nel settore emergenza;
 - c) Non essere oggetto, nel periodo di svolgimento del percorso formativo, di provvedimento disciplinare definitivo di carattere sospensivo.
- 2. I requisiti di cui al comma 1, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di iscrizione e devono permanere per tutta la durata del percorso formativo, pena l'interruzione della frequenza delle lezioni e l'impossibilità di sostenere la prova finale di apprendimento.

Art. 36 - Prova finale di apprendimento

- 1. Per poter accedere alla prova finale di apprendimento il discente deve aver frequentato almeno l'85% delle ore totali di lezione previste dal singolo programma.
- 2. In caso di mancato superamento della prova finale di apprendimento il corso deve essere nuovamente frequentato nella sua totalità. Non è ammessa la sola ripetizione della prova.
 - 3. La Commissione d'esame è composta da:

- a) Delegato C.R.I. per le attività di emergenza del Comitato C.R.I. organizzatore, con funzione di Presidente della Commissione;
- b) Direttore del corso;
- c) Un membro preferibilmente scelto tra i docenti del corso
- 4. Il giudizio della Commissione d'esame è insindacabile.
- 5. Di tale prova finale di apprendimento è redatto un verbale come da allegato CSP-01 e una scheda riepilogativa delle valutazioni come da allegato CSP-02.
- 6. Qualora il corso sia organizzato dal Comitato Provinciale il verbale e la scheda riepilogativa delle valutazioni di cui al comma 5, sottoscritti da tutti i componenti della Commissione d'esame sono redatti in un originale, conservato agli atti dal Delegato Provinciale C.R.I. per le attività di emergenza.
- 7. Qualora il corso sia organizzato dal Comitato Regionale o dal Comitato Centrale, copia del verbale d'esame e della scheda riepilogativa di cui al comma 5 sono trasmesse ad ogni Delegato Provinciale C.R.I. per le attività di emergenza nella cui competenza territoriale rientrano i volontari e dipendenti che hanno frequentato il corso. Gli originali sono conservati agli atti dal Comitato C.R.I. organizzatore.
- 8. Qualora il corso sia organizzato a livello locale, il verbale e la scheda riepilogativa delle valutazioni di cui al comma 5, sottoscritti da tutti i componenti della Commissione d'esame sono redatti in due originali; un originale è conservato agli atti dal Delegato Locale C.R.I. per le attività di emergenza, il secondo originale è trasmesso al Delegato Provinciale C.R.I. per le attività di emergenza di riferimento. Qualora i partecipati al corso afferiscono a Comitati Provinciali C.R.I. differenti, è redatto e trasmesso un originale per ogni Delegato Provinciale C.R.I. per le attività di emergenza nella cui competenza territoriale rientrano i volontari e dipendenti che hanno frequentato il corso.

Art. 37 - Conseguimento della specializzazione

- 1. Al Volontario o Dipendente che supera con esito positivo la prova finale di apprendimento di cui all'articolo 36 è rilasciato dal Comitato Provinciale C.R.I. di appartenenza, un attestato conforme allegato CSP-03 a firma del Delegato Provinciale C.R.I. per le attività di emergenza e del Presidente Provinciale, conseguendo così la relativa specializzazione.
- 2. L'attestato riporta un numero progressivo così composto: CSP-una lettera identificativa del corso/Sigla provincia/5 cifre Progressivo (es. per operatore di sala operativa C.R.I.: CSP-A/MI/00001).

Art. 38 - Mantenimento della specializzazione

- 1. Il mantenimento della specializzazione è subordinato alla partecipazione alle attività di formazione, di aggiornamento o di emergenza, attinenti alla specializzazione posseduta, organizzate/coordinate dai rispettivi Delegati C.R.I. per le attività di emergenza.
- 2. La perdita della specializzazione, che il Delegato Provinciale C.R.I. per le attività di emergenza provvederà contestualmente a notificare all'interessato, avviene

al momento della cancellazione dall'Albo degli operatori C.R.I. nel settore emergenza specializzati di cui all'articolo 39. La specializzazione può essere nuovamente conseguita solo previa frequentazione dell'intero percorso formativo di specializzazione e superamento della relativa prova finale di apprendimento, ferme restando le condizioni di ammissione previste dall'articolo 35.

Art. 39 - Albo del personale specializzato

- 1. Il Delegato Provinciale C.R.I. per le attività di emergenza provvede alla redazione e aggiornamento, senza soluzione di continuità, dell'Albo provinciale degli Operatori C.R.I. nel settore emergenza specializzati. L'Albo è trasmesso ogni sei mesi, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno al Delegato Regionale C.R.I. per le attività di emergenza.
- 2. Nell'Albo provinciale degli Operatori C.R.I. nel settore emergenza specializzati è inserito e mantenuto il personale che rispetta il requisito di cui all'articolo 38.
- 3. Per la raccolta dei dati di cui al comma 1 i Delegati provinciali C.R.I. per le attività di emergenza utilizzano la modulistica di cui all'allegato CSP-04.
- 4. Il Delegato regionale C.R.I. per le attività di emergenza provvede alla raccolta di tutti gli albi provinciali degli Operatori C.R.I. nel settore emergenza specializzati, relativi all'ambito territoriale di competenza ed alla realizzazione di un albo unico regionale egli Operatori C.R.I. nel settore emergenza specializzati.

Art. 40 - Equipollenze

1. Non è possibile ottenere la specializzazione per equipollenza.

Art. 41 - Altri percorsi formativi di specializzazione

- 1. In attuazione all'articolo 15, comma 3 del 'Regolamento per l'organizzazione delle attività del settore emergenza' di cui all'O.C. 387/2010, i Delegati C.R.I. per le attività di emergenza, ognuno per il proprio ambito territoriale di competenza, predispongono ulteriori percorsi formativi di specializzazione sulla base delle peculiari attività svolte sul territorio e delle specifiche attrezzature disponibili ed impiegabili.
- 2. Le modalità organizzative dei corsi di specializzazione di cui al comma 1 sono ispirate dal presente capo.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 - Disposizioni generali

- 1. Nell'ambito del presente regolamento, ovunque è prevista la richiesta di autorizzazione al Delegato C.R.I. per le attività di emergenza di livello superiore per estendere la partecipazione ai corsi ad altri Comitati C.R.I. diversi dall'organizzatore, si applica il principio del silenzio assenso: ove non è fornito riscontro entro giorni venti dalla data di ricevimento da parte del destinatario della richiesta di autorizzazione, quest'ultima si intende concessa.
- 2. Nell'ambito del presente regolamento ogni riferimento al Comitato Regionale C.R.I. e al Delegato Regionale C.R.I. per le attività di emergenza è da intendersi volto rispettivamente anche ai Comitati Provinciali delle Province Autonome e ai Delegati Provinciali C.R.I. per le attività di emergenza delle Province Autonome.
- 3. In caso di trasferimento del volontario o del dipendente da un'Unità C.R.I. ad un'altra, contestualmente al trasferimento del fascicolo personale avviene il trasferimento nel rispettivo albo dell'Unità C.R.I. di destinazione, mantenendo il medesimo numero identificativo dell'attestato.
- 4. Alcuni percorsi formativi di cui al presente regolamento o parte di essi possono essere realizzati mediante metodologia e-learning, la cui predisposizione è in capo al Comitato Centrale, per il tramite del Delegato Nazionale per le attività di emergenza.
- 5. La creazione, gestione e aggiornamento degli Albo del personale, previsti dal presente regolamento, può avvenire tramite database on-line dedicato, la cui predisposizione è in capo al Comitato Centrale, per il tramite del Delegato Nazionale per le attività di emergenza.
- 6. Ogni riferimento all'Ordinanza Commissariale 55/09, contenuto nel "Regolamento per l'organizzazione del settore emergenze della C.R.I." di cui all'.O.C. 387/10 e in ogni atto in vigore, è da intendersi riferito al presente regolamento.

Art. 43 - Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento sono riconosciute automaticamente, senza necessità di istanze da parte degli interessati, le seguenti equipollenze:

PERCORSI FORMATIVI O.C. 55/09	TITOLI/SPECIALIZZAZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO RICONOSCIUTE
Primo livello O.C. 55/09 del 19 febbraio 2009	 Operatore C.R.I. Settore Emergenza (livello operativo) Coordinamento Locale delle Attività del Settore Emergenza (primo livello)
Secondo livello O.C. 55/09 del 19 febbraio 2009	 Operatore C.R.I. Settore Emergenza (livello operativo) Coordinamento Locale delle Attività del Settore Emergenza (primo livello) Coordinamento Provinciale delle Attività del Settore Emergenza (secondo livello)

Terzo livello O.C. 55/09 del 19 febbraio 2009	 Operatore C.R.I. Settore Emergenza (livello operativo) Coordinamento Locale delle Attività del Settore Emergenza (primo livello)
	- Coordinamento Provinciale delle Attività del Settore Emergenza (secondo livello)
	- Coordinamento Regionale delle Attività del Settore Emergenza (terzo livello)

- 2. I Delegati C.R.I. per le attività di emergenza, ognuno per il rispettivo ambito di competenza, provvede all'iscrizione negli albi di cui agli articoli 7, 15, 23, 31, del personale cui è riconosciuta l'equipollenza secondo quanto previsto dal comma 1, assegnando contestualmente un identificativo progressivo dell'attestato.
- 3. I titoli e specializzazioni conseguiti per equipollenza secondo quanto previsto dal comma 1, sono soggetti alle prescrizioni per il mantenimento del titolo e della specializzazione prescritti dal presente regolamento.
- 4. In sede di prima applicazione, fino al 30 giugno 2011, sono da considerarsi temporaneamente soppressi i limiti temporali indicati quali requisiti di accesso ai corsi di specializzazione in coordinamento locale, provinciale e regionale delle attività del settore emergenza (Art. 11, comma 1, lettera b); Art. 19, comma 1, lettera b); Art. 27, comma 1, lettera b)).
- 5. Il Delegato Nazionale C.R.I. per le attività di emergenza, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, emana con propria circolare le disposizioni per il riconoscimento dei corsi di specializzazione realizzati negli ultimi tre anni sul territorio nazionale e i cui aspetti organizzativi e programma formativo sono conformi a quanto disposto dal capo V.
- 5. I corsi che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano già essere avviati secondo quanto disposto dall'ordinanza commissariale 55/09 del 19 febbraio 2009, sono conclusi secondo tale regolamentazione.

Art. 43 - Disposizioni abrogative

1. Al fine di garantire uniformità nell'ambito formativo ed operativo, è abrogata l'Ordinanza Commissariale 55/09 del 19 febbraio 2009, nonché ogni altra disposizione in contrasto con il presente Regolamento.